



**COMUNE DI PALAZZAGO**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**DELIBERAZIONE N. 18**  
**DEL 03-08-2020**

Codice Ente **10160**

**ORIGINALE**

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

*Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **tre** del mese di **agosto** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

			Presenti/Assenti	
1.	Michele	JACOBELLI	Presente	
2.	Andrea	BOLOGNINI	Presente	
3.	ANGELA PATRIZIA	SCOTTI	Presente	
4.	Nicola	BENEDETTI	Presente	
5.	Denis	Martinelli	Presente	
6.	Stefania	CAROZZA	Presente	
7.	Barbara	BONOMI	Presente	
8.	Cristina	MANDELLI	Presente	
9.	Roberto	ERNANI LOCATELLI	Presente	
10.	Emanuele	CENTURELLI	Presente	
11.	Cristiana	BARCA	Presente	
12.	Matteo	TAGLIAFERRI	Presente	
13.	Isabelle	MAGLIA	Presente	
<b>Totale</b>			Presenti 13	Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

DOTT. Michele JACOBELLI, SINDACO, assume la presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art.16 dello Statuto e dell'art.23 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, dai commi 739 a 783, prevede l'istituzione dell'Imposta Municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce integralmente l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RILEVATO che dal 1° gennaio 2020 sono state abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova IMU istituita dalla legge 27.12.2019 n. 160 e che l'aliquota massima applicabile con il nuovo tributo è dato dalla sommatoria delle aliquote adottabili per IMU e TASI;

ATTESO che la Legge 160/2019 dispone quanto segue:

- a) Il presupposto della NUOVA IMU è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso di immobili;
- b) La NUOVA IMU non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze o alle abitazioni assimilate alle principali, salvo che non si tratti di abitazioni "di lusso", A/1, A/8 e A/9;
- c) Per le abitazioni principali, si precisa che, nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due abitazioni, anche su comuni diversi, l'agevolazione opera solo per un'abitazione, in caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette all'imposta;
- d) Per quanto riguarda la definizione di fabbricato, si precisa che costituisce parte integrante del fabbricato "l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente";
- e) I terreni, sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come F2 – F3 – F4, sono considerati, fino alla loro iscrizione catastale quali unità immobiliari, terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio dell'area occupata;
- f) Fino al 31/12/2021 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati, i cosiddetti immobili merce, sono assoggettati alla NUOVA IMU, a decorrere dal 01 gennaio 2022 sono esenti dal pagamento;
- g) La base imponibile dell'imposta è la stessa prevista dall'ICI e dall'IMU, ovvero il valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- e) La base imponibile è ridotta del 50%, come già previsto dall'IMU, nei seguenti casi:
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia utilizzata come abitazione principale nello stesso Comune, oltre a quella data in comodato;

EVIDENZIATO che, in materia di determinazione delle aliquote della NUOVA IMU, di cui all'articolo 1, comma dal 748 al 754 della legge n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra :

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale degli immobili A/1 A/8 A/10 e delle relative pertinenze fissata in 0,5 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,0% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale fissata in 0,1 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,0% a 0,1%;
- c) variare, per i soli anni 2020 e 2021, in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli immobili merce fissata in 0,1 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,0% a 0,25%;

- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D fissata in 0,86 punti percentuali, di cui una quota non riducibile riservata allo Stato pari allo 0,76 per cento, con un range di aliquota da 0,76% a 1,06% ;
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base per i terreni agricoli fissata in 0,76 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,00% a 1,06% ;
- f) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base per le aree edificabili e gli altri immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti fissata in 0,86 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,00% a 1,06% ;

EVIDENZIATO che, a norma del comma 779 dell'art. 1 della Legge 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, nr.34 (cd Decreto Rilancio), convertito con modifiche nella Legge 17 luglio 2020, nr.77 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione delle aliquote IMU al 30 settembre 2020, allineando il termine di approvazione delle aliquote con il termine di approvazione del bilancio 2020;

EVIDENZIATO inoltre che, a norma del comma 767 dell'art. 1 della Legge 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento di cui al comma 757 della predetta Legge 160/2019, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, nr.34 (cd Decreto Rilancio), convertito con modifiche nella Legge 17 luglio 2020, nr.77 che ha differito il termine di cui sopra dal 14 ottobre al 31 ottobre 2020 e dal 28 ottobre al 16 novembre 2020;

CONSIDERATO che, si intendono confermare per l'anno 2020 le aliquote IMU in vigore fino all'anno 2019 introducendo l'aliquota dell'0,25% per immobili beni merce. Le suddette aliquote e soglie di esenzione si intenderanno applicabili anche per gli anni successivi, a meno di intervenute diverse disposizioni normative o successive diverse deliberazioni;

<b>IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) Detrazione abitazione principale fino ad un massimo di euro 200,00	<b>0,4%</b>
Abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle cat. A/1, A/8 e A/9 *	<b>esenti</b>
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D di cui 0,76% quota Statale 0,10% quota Comunale	<b>0,86%</b>
Aliquota ordinaria	<b>0,86%</b>
Immobili merce	<b>0,25%</b>
Altri fabbricati	<b>0,86%</b>
Aree fabbricabili	<b>0,9%</b>
Terreni agricoli	<b>esente</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93	<b>esente</b>

*\* nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due abitazioni, anche su comuni diversi, l'agevolazione opera solo per un'abitazione, in caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette all'imposta.*

PRESO ATTO che l'art.1 della Legge 160/2019 prevede:

- al comma 783 che, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 dell' art. della Legge 160/2019, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale come definiti in attuazione del decreto-legge n. 201 del 2011;
- al comma 762 che, e in deroga all'art. 52 del D,L,446/1997, il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, o in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- al comma 765 che, il versamento del tributo deve essere effettuato esclusivamente tramite F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9/7/97, n. 241, nonché attraverso la Piattaforma PagoPA, secondo la modalità attuative definite con Decreto del MEF di cui al comma 766 dell'art. 1 della legge 160/2019;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17 in data 03.08.2020;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTI i pareri espressi dai soggetti interessati ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nel presente atto;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai tredici Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

1) DI APPROVARE, per l'anno di imposta 2020, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione della NUOVA IMU :

<b>IMMOBILI</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) Detrazione abitazione principale fino ad un massimo di euro 200,00	<b>0,4%</b>
Abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle cat. A/1, A/8 e A/9 *	<b>esenti</b>
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D di cui 0,76% quota Statale 0,10% quota Comunale	<b>0,86%</b>
Aliquota ordinaria	<b>0,86%</b>
Immobili merce	<b>0,25%</b>
Altri fabbricati	<b>0,86%</b>
Aree fabbricabili	<b>0,9%</b>

Terreni agricoli	<b>esente</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93	<b>esente</b>

*\* nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due abitazioni, anche su comuni diversi, l'agevolazione opera solo per un'abitazione, in caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette all'imposta.*

- 2) DI STABILIRE che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, A/1, A/8, A/9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) DI DISPORRE la trasmissione per via telematica della presente deliberazione e del prospetto affinché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge;
- 4) DI DARE ATTO che il versamento dell'imposta dovuta al Comune potrà essere effettuato tramite: Modello F24, nonché tramite Piattaforma PagoPA, secondo la modalità attuative definite con Decreto del MEF di cui al comma 766 dell'art. 1 della legge 160/2019 alle seguenti scadenze:
  - Entro il 16 giugno 2020, dovrà essere effettuato il versamento della prima rata, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. E' possibile, tuttavia, effettuare il versamento entro il 31.07.2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi, come da atto indirizzo della Giunta Comunale nr.56 in data 21.05.2020;
  - Entro il 16 dicembre 2020, dovrà essere effettuato il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- 5) Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma del 4° comma dell'art.134 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.267/2000.

**Parere di regolarità tecnico-procedurale**

Il sottoscritto DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS, Responsabile del Settore di competenza, ai sensi dell'art.49, Comma I, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, esprime il proprio parere in ordine alla sola regolarità tecnica del presente atto, in quanto conforme alle disposizioni normative.

Il Responsabile del Settore di competenza  
DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS

**Parere di regolarità tecnico-contabile**

Il sottoscritto DOTT. Michele JACOBELLI, Responsabile del Settore di competenza, visto l'art.49, Comma I, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, esprime il proprio parere in ordine alla sola regolarità tecnico – contabile del presente atto.

Il Responsabile del Settore di competenza  
DOTT. Michele JACOBELLI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
(DOTT. Michele JACOBELLI)

Il Segretario Comunale  
(DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, nr.267, è stata pubblicata in copia all'albo pretorio il giorno 10-08-2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 10-08-2020 al 25-08-2020

Il Segretario Comunale  
DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS

Addì 10-08-2020

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario comunale

- vista la delibera della Giunta Regionale Lombardia nr.6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art.130 dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

**attesta**

che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. nr.267/2000 il 20-08-2020

Addì 20-08-2020

Il Segretario Comunale  
DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS